



**Dipartimento di Giurisprudenza**

D.D. n. 28 del 22.04.2015

**IL DIRETTORE**

- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10 marzo 2012 ed entrato in vigore il 25 marzo 2012;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12 marzo 2012 e modificato con successivi DD.RR.;
- Visto** il Regolamento quadro dei Dipartimenti della S.U.N. emanato con D.R. n. 1074 del 14 novembre 2012;
- Visto** il D.R. n.761 del 13 luglio 2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Giurisprudenza a decorrere dal 15 luglio 2012;
- Visto** in particolare il D.R. n. 909 del 26 settembre 2012 con il quale si è proceduto a disattivare la Facoltà di Giurisprudenza e sono state definite le afferenze dei corsi di studio al Dipartimento di Giurisprudenza;
- Considerato** che, nello specifico, occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione dei rappresentanti della componente studentesca in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- Visto** l'art. 99 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un egual numero di docenti e studenti corrispondente al numero di corsi di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione) afferenti al Dipartimento;
- Considerato** che al Dipartimento di Giurisprudenza afferiscono, allo stato, la Scuola di specializzazione per le professioni legali, il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giudici, e n. tre dottorati di ricerca attivi (Governo dell'Unione europea, politiche sociali e tributarie, Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali e Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali);
- Visto** l'art. 100 del suindicato Regolamento Elettorale il quale stabilisce che i rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Paritetica



Docenti-Studenti durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta;

**Visto**

l'art. 102 il quale prevede che per l'elezione della rappresentanza studentesca in seno alla Commissione nell'ambito del singolo Dipartimento:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento, alla data di svolgimento dell'elezione;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi che afferiscono al Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione;

**DECRETA**

Per i motivi citati in premessa

**Art. 1**

E' indetta, per il giorno 23 giugno 2015, l'elezione per la designazione di n. 6 rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza.

I rappresentanti degli studenti eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

**Art. 2**

Le votazioni avranno luogo il giorno 23 giugno 2015 dalle ore 10,00 alle ore 16,00, presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo provvedimento.

**Art. 3**

L'elettorato attivo spetta agli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, alla data di svolgimento dell'elezione;

L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi che afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

**Art. 4**

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla segreteria amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza sita in Piazza Matteotti, Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere. Le liste sono messe a disposizione di chi ha interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate sul sito web di Ateneo, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.



Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, che decide entro i successivi 5 giorni.

#### **Art. 5**

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare.

#### **Art. 6**

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 1/3 del totale degli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento.

Per gli iscritti a dottorati di ricerca e alla Scuole di specializzazione, fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, sono previste candidature individuali e si applica la procedura di cui all'art. 7 del regolamento elettorale di Ateneo.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto della segreteria amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso Organo, a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico.

La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione, oltre che presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza anzidetto, anche sul sito web di Ateneo (link elezioni).

#### **Art. 7**

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla segreteria amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza nelle ore di apertura al pubblico, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista, che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo della segreteria



amministrativa del Dipartimento di Giurisprudenza ubicata a Piazza Matteotti, Palazzo Melzi, Santa Maria Capua Vetere, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni e non oltre le ore 12:00 del trentasettesimo giorno successivo alla data di emanazione del bando che indice le elezioni (in ciascun giorno feriale dalle ore 9:00 alle 12:30 e alle ore 14:00 alle ore 15:30) esibendo un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni Organo.

#### **Art. 8**

Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

La segreteria cancella dalla lista dei candidati i nominativi di coloro che non sono eleggibili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste per la medesima elezione. E cancella anche le firme di appoggio di chi ha sostenuto la candidatura di più liste per la medesima elezione. La lista dei candidati è dichiarata validamente presentata quando è debitamente sostenuta ai sensi dell'art. 7 del presente bando.

Esaurita la fase del controllo, la segreteria del Dipartimento deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione della lista dei candidati all'albo di competenza, sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

#### **Art. 9**

Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla Commissione elettorale centrale che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni.

#### **Art. 10**

Si procede alla proclamazione degli studenti eletti in seno alla Commissione paritetica da parte del Direttore di Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della segreteria del Dipartimento.

La segreteria del Dipartimento provvede alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria struttura, sul sito internet del dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Avverso le decisioni del Direttore i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

#### **Art. 11**

La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.



Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

**Art. 12**

Alla proclamazione degli eletti si perviene in applicazione dell'art. 17 del regolamento elettorale di Ateneo.

**Art. 13**

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 229 del 12/03/2012.

**Art. 14**

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento, sul sito web del Dipartimento e sul sito web dell'Ateneo (link elezioni)

Santa Maria Capua Vetere, 22.04.2015



Direttore del Dipartimento  
di Giurisprudenza  
(Prof. Fabrizio Amatucci)